

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28/09/2022

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza primaria di favorire il diritto allo studio e di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico facilitando il raggiungimento della sede scolastica, costituisce un sollievo per le famiglie nella conciliazione dei tempi di casa e lavoro, ha risvolti significativi sulla viabilità del territorio, e di conseguenza anche un beneficio per l'ambiente.

Il servizio è svolto dal Comune nell'ambito delle proprie competenze e dall'impresa aggiudicataria del servizio, in conformità con il vigente Codice della Strada, la normativa in materia, in particolare il Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 recante "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico", ed è improntato su criteri di qualità, efficienza ed economicità.

ART. 2 – DESTINATARI

Il servizio di Trasporto Scolastico viene svolto a favore degli alunni residenti o domiciliati che frequentano la scuola primaria e secondaria di 1° grado di Castello di Godego dell'Istituto Comprensivo Statale di Loria e Castello di Godego. Potranno essere ammessi al servizio anche i residenti in comuni limitrofi, compatibilmente con la disponibilità di posti sui mezzi e purché non comporti disfunzioni al servizio, fermo restando il principio di precedenza ai residenti.

Il servizio potrà essere attivato anche a favore degli alunni delle scuole dell'infanzia presenti nel territorio comunale.

ART. 3 – PIANO ANNUALE DI TRASPORTO SCOLASTICO

I percorsi dovranno essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione più diretta al raggiungimento delle sedi scolastiche, con l'obiettivo di limitare il tempo di permanenza degli alunni nel mezzo, nell'ottica della massima sicurezza possibile per gli utenti ed il personale di servizio, con l'intento di soddisfare il maggior numero possibile di domande e prestando particolare attenzione alle situazioni oggettivamente più disagiate.

Il piano annuale di trasporto scolastico verrà elaborato all'inizio di ogni anno scolastico dalla ditta aggiudicataria in collaborazione con l'Ufficio comunale preposto, sulla base delle richieste di iscrizione pervenute, della disponibilità dei mezzi, nonché dei criteri e delle finalità stabilite dal presente regolamento.

Il servizio verrà effettuato secondo il calendario e gli orari annualmente stabiliti dalle Istituzioni scolastiche, dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano ed il sabato in orario antimeridiano.

In caso di variazioni d'orario all'inizio o al termine delle lezioni (ad esempio per assemblee sindacali, scioperi, eventi calamitosi, ecc.) l'espletamento del servizio verrà valutato in

base alle possibilità oggettive e agli accordi contrattuali con la ditta aggiudicataria.

Nell'elaborazione dei percorsi si terrà conto delle seguenti indicazioni:

- sarà data la precedenza agli alunni che risiedono a una distanza superiore a m. 800 dalla scuola. Potranno essere ammessi ad usufruire del servizio anche coloro che risiedono a distanza inferiore ai m. 800, compatibilmente con la disponibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni al servizio;
- i percorsi dovranno estendersi lungo le strade pubbliche e di uso pubblico. Non potranno pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti o del personale o dei mezzi di trasporto.
- le fermate saranno stabilite sul lato destro della carreggiata rispetto alla direzione di marcia del mezzo, in aree idonee alla sosta in sicurezza e, per quanto possibile, ad una distanza non superiore ai m. 300 rispetto all'abitazione dell'alunno; nelle zone più urbanizzate potrà essere stabilita una fermata comune a più alunni.
Per i bambini della scuola dell'infanzia la fermata sarà, per quanto possibile, presso la casa di abitazione.

Il piano annuale potrà essere modificato nel corso dell'anno scolastico per apportare miglioramenti o adeguamenti a esigenze contingenti.

ART. 4 – VIGILANZA NEGLI SCUOLABUS

Nei scuolabus è facoltà del Comune attivare un servizio di vigilanza.

Gli operatori di vigilanza avranno mansioni di sorveglianza e assistenza degli alunni all'interno del mezzo nonché di accompagnamento nell'eventuale percorso dallo scuolabus all'ingresso del plesso scolastico, ove la responsabilità degli alunni viene assunta dal personale scolastico.

Per il servizio dedicato agli alunni della scuola dell'infanzia l'assistenza all'interno dei mezzi sarà comunque garantita a norma di legge.

Gli operatori impiegati dal Comune e dalla ditta appaltatrice risponderanno ai criteri di massima correttezza e di riservatezza in ordine alla tutela dei dati personali e sensibili degli utenti del servizio.

ART. 5 – RESPONSABILITA'

Il Comune e la ditta aggiudicataria sono responsabili - per quanto di competenza in conformità con la normativa in materia - degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino alla discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa del mezzo.

La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, ed è responsabile del minore dal punto di vista civile e penale nel tratto compreso fra l'abitazione e la fermata; l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita o successivi alla discesa dallo scuolabus. Per i minori di 10 anni di età è obbligatoria la presenza alla fermata di un adulto, ovvero l'alunno verrà fatto scendere dal mezzo solo se è presente un genitore o il delegato indicato all'iscrizione.

Qualora alla fermata e all'orario previsto, non siano presente l'adulto di riferimento,

l'alunno resterà nello scuolabus, il mezzo proseguirà nel giro. Al termine del tragitto ritornerà alla fermata per tentare una seconda volta la consegna dell'alunno. Qualora anche in questo caso non vi sia alcuno autorizzato, il bambino verrà riportato a scuola - se ancora in orario di apertura - o in ultima istanza presso la sede municipale affidato ai Servizi sociali o al comando di Polizia Municipale, che si occuperà di rintracciare i genitori, o chi da loro eventualmente delegato. A partire dal compimento dei 10 anni di età il genitore potrà autorizzare la discesa autonoma alla fermata, ovvero la possibilità per l'alunno di scendere e percorrere autonomamente il tragitto fino a casa, senza la presenza di un adulto. Il genitore che intenda usufruire di questa facoltà, valutati i fattori di rischio presenti presso la fermata e nel tragitto fermata – abitazione, anche in rapporto al livello di maturazione del minore e alla sua conoscenza del percorso, delle condizioni ambientali e delle norme di comportamento previste dal codice della strada, dovrà presentare una liberatoria che esonera il Comune e la ditta aggiudicataria dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza ai sensi dell'art. 19 bis del D.L. n. 148/2017 convertito in L. n. 172/2017, nella consapevolezza che alla discesa dallo scuolabus, subentra una vigilanza della famiglia, o di chi esercita la patria potestà.

ART. 6 – ISCRIZIONI E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Nei rapporti con le famiglie, il Comune si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità, secondo quanto previsto dalle vigenti norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa.

Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio dovranno presentare domanda nei tempi e nelle modalità stabilite dal piano annuale di trasporto scolastico di cui all'art.3.

L'Ufficio preposto renderà noti tramite i canali informatici a disposizione dell'ente i termini e le procedure di iscrizione e ogni informazione utile.

L'iscrizione al servizio comporta la piena accettazione da parte del genitore (o di chi ne fa le veci) del presente regolamento e, più specificatamente, delle norme relative alla responsabilità e al pagamento della tariffa.

L'iscrizione si intende perfezionata solo con l'avvenuto pagamento della 1^a rata come indicato al successivo art. 8 e in caso di inadempienza, la fruizione del servizio non verrà autorizzata.

L'accoglimento della domanda è inoltre subordinato alla verifica da parte del Comune della fattibilità del servizio, in particolare quando viene chiesta l'attivazione di una fermata in una zona abitualmente non servita.

Le domande presentate oltre il termine di iscrizione potranno essere accolte in relazione alla disponibilità dei posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni al servizio.

Contestualmente all'iscrizione potranno essere espresse le seguenti necessità:

- per i minori di 10 anni di età, il richiedente potrà indicare i nominativi delle persone diverse dai genitori autorizzate all'accompagnamento del figlio alla fermata;
- per i minori con età superiore ai 10 anni, il richiedente che intende avvalersi della facoltà della discesa autonoma alla fermata, dovranno presentare la liberatoria indicata all'art. 5.

I dati raccolti verranno trattati nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR n. 679/2016.

La famiglia, o chi esercita la patria potestà, è tenuta a comunicare tempestivamente per iscritto all'Ufficio preposto qualsiasi variazione che intervenga in corso d'anno.

Qualora la famiglia, o chi esercita la patria potestà, non intenda più avvalersi del servizio, il genitore dovrà dare tempestiva comunicazione di revoca dell'iscrizione per iscritto all'Ufficio preposto.

La mancata fruizione del servizio senza che la famiglia, o chi esercita la patria potestà, abbia dato debita comunicazione comporterà il pagamento della tariffa intera.

ART. 7 – CONDOTTA E MISURE DISCIPLINARI

L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di maturazione, attraverso il rispetto delle regole di convivenza civile e il corretto uso dei beni della comunità.

L'alunno all'interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento nel rispetto di sé, dei compagni di viaggio e degli adulti presenti, del mezzo e delle sue attrezzature.

E' tenuto a restare seduto, ad usare un linguaggio e un atteggiamento educato, a rispettare le regole impartite dall'autista e dall'operatore di vigilanza.

Per motivi di sicurezza è vietato:

- alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento;
- gettare oggetti dal mezzo;
- tenere un comportamento pericoloso per chi guida o nei confronti degli altri alunni trasportati;
- gettare rifiuti e sporcare il mezzo.

Qualora un alunno non si attenga alle indicazioni impartite, anche se richiamati dall'autista o dall'operatore di vigilanza, il Comune potrà adottare i seguenti provvedimenti nei confronti della famiglia, o di chi esercita la patria potestà, a seconda della gravità e della reiterazione del comportamento:

- richiamo verbale,
- richiamo scritto alla famiglia, o a chi esercita la patria potestà, e, per conoscenza, alla scuola,
- sospensione dall'utilizzo del servizio per determinato periodo,
- sospensione definitiva dall'utilizzo del servizio senza rimborso della tariffa versata. Qualora il comportamento scorretto di un alunno arrechi danno a un terzo o al mezzo, la famiglia sarà tenuta al suo risarcimento.

L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che sia pregiudicata la sicurezza del servizio a motivo dell'indisciplina di uno o più alunni ed eventuali ritardi dovuti per questo motivo non potranno essere contestati al trasportatore.

ART. 8 – TARIFFE

Gli utenti iscritti al servizio sono tenuti al pagamento della tariffa determinata annualmente dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

La tariffa verrà ripartita in due rate, pari alla metà dell'importo previsto, da corrispondere entro i seguenti termini:

- I^ rata entro il mese di settembre,
- II^ rata – entro il mese di marzo dell'anno scolastico di riferimento.

E' facoltà della famiglia saldare l'intera tariffa in una unica soluzione entro il termine della I^ rata.

La tariffa non è rimborsabile in caso di mancata frequenza del servizio senza che sia stata

comunicata la revoca o di applicazione delle sanzioni previste al precedente art. 7.

Per gli alunni iscritti al servizio e appartenenti a nuclei familiari in condizione di accertato disagio economico potrà essere concessa, previa richiesta scritta, una rateizzazione più ripartita e dilazionata o eventualmente la concessione di un contributo straordinario, previa valutazione da parte dei Servizi sociali.

Coloro che presentano domanda di iscrizione in corso d'anno scolastico, saranno tenuti al pagamento della tariffa prevista in rapporto al periodo di servizio fruito.

Gli alunni iscritti al servizio e non residenti nel Comune saranno soggetti alla tariffa prevista senza ulteriori maggiorazioni.

In caso di ritardato pagamento gli utenti inadempienti saranno sollecitati con un primo avviso bonario, e successivamente con un secondo avviso trasmesso a mezzo raccomandata o modalità di invio equivalente. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito dal secondo avviso si procederà alla riscossione coattiva.

ART. 9 – RINVIO ALLE NORME

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda a:

- i regolamenti comunali speciali;
- il Codice della Strada;
- il Decreto Ministeriale del 31 gennaio 1997 recante “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” s.m.i.

ART. 10 – DECORRENZA E PUBBLICITA'

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore secondo i termini previsti dallo Statuto Comunale.

L'Amministrazione Comunale provvederà a darne massima diffusione e a renderlo disponibile in formato digitale nel sito del Comune di Castello di Godego.